

## Sulla prescrizione del diritto di accettare l'eredità

di ANDREA MARIA GAROFALO

Il caso sottoposto al Tribunale di Treviso concerne un tema di grande rilievo sistematico e pratico: la prescrizione del diritto di accettare l'eredità.

Questi, in breve, i fatti: un creditore agiva in giudizio affinché il Tribunale dichiarasse che il suo debitore aveva accettato tacitamente l'eredità paterna in forza della vendita di un'autovettura rientrante nel *relictum*. Il creditore necessitava della dichiarazione giudiziale per proseguire una procedura esecutiva in essere da qualche anno.

Il Giudice, tuttavia, rileva che la successione in parola si era aperta nel lontano 1996 e che, quindi, i dieci anni previsti dall'art. 480 c.c. per accettare l'eredità erano spirati ormai da tempo (precisamente, nel 2006), allorché il chiamato aveva venduto l'autovettura (svariati anni dopo). Non solo. Il Tribunale osserva pure che, secondo l'orientamento della Cassazione, il diritto di accettare l'eredità non si estingue semplicemente per il mancato esercizio decennale: è anche richiesto, infatti, che un interessato eccepisca la prescrizione affinché il chiamato – a seconda dei casi – non possa più accettare dopo i dieci anni oppure perda retroattivamente la qualità di erede. Quanto al caso a giudizio, lo stesso creditore aveva rilevato, in uno scritto risalente nel tempo e depositato tra i documenti di causa, che l'atto di accettazione tacita era intervenuto quando il termine decennale era ormai spirato. Inoltre, anche il debitore-chiamato aveva opposto al creditore l'intervenuta prescrizione, con quel che ne conseguiva.

La decisione del Tribunale di Treviso è sfavorevole al creditore: il chiamato, nonostante il suo atto astrattamente d'accettazione tacita, non può essere considerato erede, proprio in virtù delle eccezioni sollevate.

La sentenza è di particolare interesse per un duplice profilo: da un lato, perché afferma che la prescrizione del diritto di accettare l'eredità non opera *ipso iure*, ma semmai *ope exceptionis*; da un altro lato, perché individua tale eccezione in una qualsiasi dichiarazione di un interessato volta a rilevare la prescrizione (finanche in una dichiarazione del chiamato stesso).

Dei due, è soprattutto il primo profilo a suscitare più d'un dubbio, quantunque appaia conforme all'orientamento maggioritario della Suprema Corte.

Anzitutto, il diritto di accettare l'eredità appare soggetto, più che a prescrizione, a decadenza. Benché la lettera dell'art. 480 c.c. qualifichi tale decorso del tempo in modo diverso, è da seguire anche qui quell'opinione dottrinale secondo la quale il mancato uso di diritti potestativi o comunque di poteri ne produce l'estinzione per decadenza, e non già per prescrizione (istituto riservato invece ai diritti di credito e a quelli assoluti, ove il non uso ne comporti l'estinzione). Ammesso che si tratti di decadenza, e non già di prescrizione, deve ritenersi che il decorrere dei dieci anni: a) non possa venire in alcun modo interrotto; b) non possa venire sospeso (salvo il disposto dell'art. 480, commi 2 e 3, c.c.); c) estingua il diritto, salvo che venga compiuto l'atto previsto dalla legge (l'accettazione).

A ciò va poi aggiunto che, mancando un vero e proprio controinteressato rispetto al potere di accettare l'eredità – tale non essendo nemmeno il chiamato di ordine ulteriore –, l'estinzione del diritto non può che avvenire *ipso iure*, essendone quindi ammissibile il rilievo d'ufficio da parte del giudice (esattamente come nei casi di decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti: art. 2696 c.c.).

La contraria opinione, del resto, rischia di minare la certezza dell'applicazione del diritto: mentre s'insegna che il termine decennale per accettare l'eredità corre per tutti i chiamati (anche di ordine ulteriore), tanto che onde evitarne il decorso gli eventuali chiamati successivi devono attivare l'*actio interrogatoria*, aderendo alla tesi giurisprudenziale criticata si dovrebbe ritenere che il chiamato di primo ordine è erede se e finché non venga eccepita la "prescrizione" del suo diritto; di qui, dovrebbe ritenersi erede il chiamato di ordine successivo, ancora se e finché non fosse sollevata un'eccezione di "prescrizione". Ne seguirebbe che, per individuare l'erede, non sarebbe sufficiente verificare la sussistenza di atti di accettazione nelle more del termine decennale, ma dovrebbe piuttosto accertarsi l'esistenza di atti di accettazione anche posteriori, salva l'avvenuta contestazione, in via di eccezione, del decorso dei dieci anni.

D'altro canto, osta all'interpretazione giurisprudenziale anche il testo dell'art. 481 c.c., secondo il quale, una volta trascorso il termine fissato dall'autorità giudiziaria in forza di un'*actio interrogatoria*, il chiamato all'eredità «perde il diritto di accettare». Il parallelo tra l'art. 480 e l'art. 481 c.c. porta a ritenere che l'estinzione del diritto si comporti in un modo identico, e cioè a prescindere da qualsiasi iniziativa di terzi. D'altronde, non potrebbe individuarsi una simile

iniziativa nell'esercizio stesso dell'*actio interrogatoria*, che a rigore non veicola alcuna eccezione o contestazione dell'acquisto tardivo.

Né alcune regole tipiche del diritto successorio, come quella di cui all'art. 525 c.c., si spiegano ipotizzando una "prescrizione" del diritto di accettare l'eredità su eccezione di parte.

L'art. 525 c.c. indica semplicemente che la rinuncia all'eredità – ben diversa dal decorso del termine decennale – non comporta perdita del diritto di accettare, ma solo devoluzione (o delazione successiva): tant'è vero che, una volta intervenuta l'accettazione del nuovo chiamato, il precedente chiamato non può più accettare. Anche l'art. 524 c.c., peraltro, non costituisce argomento a favore della tesi giurisprudenziale: se è vero che i creditori possono "impugnare" la rinuncia, e se è vero che secondo taluni ciò potrebbe avvenire finanche quando altri chiamati hanno accettato, ciò non implica assolutamente che fino all'avvenuta opposizione della corrispondente eccezione il chiamato, che abbia tardivamente accettato, divenga e resti erede.

Resterebbe, semmai, da chiedersi se i creditori possano "impugnare" non solo la rinuncia, ma anche la "prescrizione" del diritto di accettare l'eredità (nei cinque anni successivi a tale momento): ossia, possano essere autorizzati a soddisfarsi sui beni ereditari allorché il loro debitore abbia lasciato estinguere il suo diritto di accettare l'eredità per mancato esercizio decennale. La risposta positiva – probabilmente da preferire, se si tiene a mente che i creditori possono "impugnare" anche il silenzio serbato dal chiamato che non accetti l'eredità nel termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c. – non impone di ritenere che il chiamato rimanga erede anche dopo il decorso del termine decennale: anzi, a ben vedere suggerisce proprio di ritenerlo "non più chiamato".